

L'obbligo di aggiornamento dei dati per gli ETS ed il rischio di cancellazione dal RUNTS

di **Biagio Giancola**

Seminario di specializzazione

Novità Iva per lo sport e il terzo settore

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

Tutti gli Enti del Terzo Settore (in seguito anche “ETS”) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (c.d. RUNTS) **sono tenuti**, anche per il tramite delle Reti Associative cui eventualmente aderiscano, oltre al deposito di bilanci e rendiconti consuntivi (obbligo non oggetto del breve commento odierno), **all'aggiornamento dei dati originariamente inseriti** nell'istanza di iscrizione, oppure **forniti in sede di trasmigrazione**.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 48, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#) (“CTS”), dal RUNTS devono necessariamente risultare, per ciascun ETS, le **seguenti informazioni minime**:

1. la **denominazione**;
2. la **forma giuridica**;
3. la **sede legale**, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;
4. la **data di costituzione**;
5. l'oggetto dell'attività di **interesse generale**;
6. il **codice fiscale** o la **partita Iva**;
7. l'eventuale possesso della **personalità giuridica** e il patrimonio minimo;
8. le generalità dei soggetti che hanno la **rappresentanza legale** dell'ente;
9. le generalità dei soggetti che ricoprono **cariche sociali** con indicazione di poteri e limitazioni.

Occorre, però, non dimenticare che **le anzidette informazioni minime vanno integrate con tutte quelle, altrettanto obbligatorie**, previste dall'articolo 8, comma 6, D.M. 106/2020 (che disciplina le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli ETS nel RUNTS), quali tra le molteplici:

- l'indirizzo di **posta elettronica certificata**;
- eventuali **sedi secondarie**;
- le attività di interesse generale **effettivamente esercitate**;
- la previsione statutaria dell'esercizio di **eventuali attività diverse**;

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le **deliberazioni di trasformazione**, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione;
 - le generalità non solo del **rappresentante legale**, ma, in aggiunta, anche degli **altri titolari delle cariche sociali** statutariamente previste nel caso di istituzione degli **organi di controllo e di revisione**, in merito alle quali all'istanza devono essere allegate le **dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti** professionali di cui agli [articoli 30 e 31, D.Lgs. 117/2017](#);
1. per le ODV e per le APS, il **numero dei soci o associati** cui è riconosciuto il diritto di voto; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con **apertura di posizione assicurativa**; il numero dei volontari iscritti nel registro dei **volontari dell'ente**;
 2. e **molte altre informazioni**.

L'**obbligo di aggiornamento dei dati a carico degli ETS** è previsto dall'[articolo 48, comma 2, D.Lgs. 117/2017](#), che va letto unitamente con l'articolo 20, comma 1, D.M. 106/2020, e ne sono onerati i legali rappresentanti, **uno o più amministratori dell'ETS** o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo se nominato, ed anche i dottori commercialisti **a ciò espressamente delegati**.

Il termine finale per l'aggiornamento delle informazioni e dei dati varia in base alla loro tipologia e l'articolo 20, comma 5, D.M. 106/2020, come previsione generale, riconduce **per tutti gli ETS, gli aggiornamenti delle informazioni** - relativi, per esempio, al rinnovo delle cariche sociali, la modifica dello statuto, l'acquisizione della personalità giuridica; lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione; la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ecc. - alla comunicazione da effettuarsi **entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa; tuttavia vi sono casi in cui i termini sono differenti. Così, ad esempio, sempre per le sole ODV e APS**, i dati relativi al numero di soci, al numero di volontari e al numero di lavoratori eventualmente assunti **andranno aggiornati entro il termine perentorio del 30 giugno** dell'anno successivo a **quello di variazione**.

Va detto che proprio l'articolo 20, comma 5, D.M. 106/2020, prevede una ricognizione **dei differenti termini**.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nel rispetto dei termini, l'Ufficio del RUNTS diffida l'ETS ad adempiere all'obbligo suddetto, **assegnando un termine non superiore a centottanta giorni decorsi inutilmente i quali l'ente viene cancellato dal Registro stesso**, ai sensi dell'[articolo 48, comma 4, D.Lgs. 117/2017](#), e dell'articolo 20, comma 7, D.M. 106/2020.

Ai fini sistematici, va comunque rappresentato che **l'articolo 20, comma 9, D.M. 106/2020, attribuisce**, al competente Ufficio regionale del RUNTS, **l'onere di:**

- provvedere a **modificare autonomamente e d'ufficio le informazioni**;
- **iscrivere gli atti ad esso pervenuti** anche da altre Amministrazioni o acquisiti



nell'espletamento delle attività di revisione e controllo, ivi comprese **le informazioni antimafia**.

Alla **sanzione a carico dell'ETS** che incorre nella cancellazione, **si aggiunge la sanzione** prevista dal combinato disposto dell'[articolo 48, comma 5, D.Lgs. 117/2017](#) e dell'[articolo 2630 cod. civ.](#), per cui in caso di **omissione di comunicazioni o depositi obbligatori** *ex lege*, a carico del legale rappresentante (o chi altro onerato) **è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro**

Quanto finora illustrato si rivela fondamentale laddove si considera che, attualmente, all'Ufficio RUNTS – Emilia-Romagna risulta che **molte ETS non abbiano ancora effettuato comunicazioni** per le variazioni sopravvenute, incorrendo, dunque, nel rischio di vedersi destinatari della messa in mora col **termine massimo di 180 giorni** per adeguarsi, al **fine di evitare la paventata cancellazione** dal RUNTS.